

TEMI D'ATTUALITÀ

DANIELA FALCINELLI

**Nel castello di carte dell'attività politica
impropriamente corrotta
Considerazioni sul rapporto tra i delitti ex artt.
318 e 319 c.p.**

Le scelte legislative quanto agli elementi che rendono punibili i diversi fatti corruttivi si intrecciano con le singolarità delle vicende concrete, e con la particolare casistica della c.d. "messa a libro paga" del pubblico ufficiale, al servizio del privato corruttore. La specificità di questa ipotesi - riscontrabile anche in episodi di corruzione di un parlamentare - mette in luce le criticità dell'interpretazione tradizionale circa il rapporto seccamente alternativo tra il delitto di "corruzione per l'esercizio della funzione" e quello ex art. 319 c.p., e permette di considerare l'opposta soluzione collegandola all'indagine sulla struttura tipica e sul significato offensivo di ciascuno di questi fatti di reato.

The legislative choices as to the elements that make the various corrupting facts punishable are intertwined with the singularities of the concrete events, and with the particular casuistry of the c.d. "Payroll" of the public official, at the service of the private corruptor. The specificity of this hypothesis - also found in episodes of corruption by a parliamentarian - highlights the critical nature of the traditional interpretation of the severely alternative relationship between the crime of "corruption for the exercise of the function" and the crime pursuant to art. 319 c.p., and allows us to consider the opposite solution by linking it to the investigation of the typical structure and the offensive meaning of each of these crimes.

SOMMARIO: 1. Le carte sul tavolo penale dell'esercizio illegittimo del potere pubblico - 1.1. Le carte *in mano* alla giurisprudenza: gli approdi della Cassazione nella sintesi di Sez. VI, 11 settembre 2018, n. 40347, Berlusconi - 1.2. Il castello di norme penali punitive dei fatti corruttivi - 1.3. L'attività corrotta del parlamentare: giochi di incastro tra corruzione impropria e propria - 2. La tipicità corruttiva impropria "dentro" il momento del patto di baratto della funzione - 3. L'altro modello: la punizione per l'esecuzione impropria dell'atto di propria competenza funzionale - 4. I castelli di carta possono cadere.

1. Le carte sul tavolo penale dell'esercizio illegittimo del potere pubblico

Le scelte sulla declinazione del sistema punitivo per i fatti corruttivi continuano a scuotere la società civile, il confronto politico e la comunità giuridica, dimostrando una vitalità che persevera ben al di là delle pareti delle camere parlamentari, dove ancora hanno eco le voci dell'ultimo dibattito sul tema, culminato con l'approvazione definitiva della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante nuove *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*.

Il faro acceso sull'argomento del resto non si spegne nel territorio esegetico, dove continuano a farsi girare sul tavolo soluzioni discordanti rispetto ai casi

oramai eletti a simbolo della corruzione nazionale, quelli di c.d. “messa a libro paga” del pubblico ufficiale prestato al servizio del privato corruttore, a sintesi di vicende in cui l’utilità viene corrisposta al dipendente pubblico per garantirsi atti non determinati né pre-determinabili e, dunque, generici e futuri favori.

La problematica di specie ed il correlato dibattito diventano presto l’emblema di un discorso generale, ove della corruzione si discute come “stato totale”, come fattore presente ad inquinare ad ogni livello il vasto settore delle attività pubblicistiche¹, diffondendovi fenomeni di favoritismi, di abusi, di inefficienze.

Davanti a questo quadro si staglia la struttura attuale dell’impianto incriminatorio, derivazione dell’intervento della l. 6 novembre 2012, n. 190², figlia di un’epoca segnata da una profonda distanza, non solo cronologica, rispetto agli scenari in cui nasceva la precedente “rivoluzione” operata dalla l. 26 aprile 1990, n. 86 nel settore dei delitti contro la pubblica amministrazione. Allora, il compimento “venale” di un atto del proprio ufficio da parte del pubblico ufficiale era il tratto esplicito del tipo del delitto corruttivo improprio (art. 318 c.p.). Seguiva, in una *climax* già topografica, la più grave incriminazione della corruzione propria, per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), la cui struttura ancor oggi si mantiene intatta.

La rinnovata formula che si presta a dare l’immagine del fatto punito ai sensi dell’art. 318 c.p., invece, sta sotto la dicitura della *corruzione per l’esercizio della funzione*, e descrive i tratti del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 320 c.p.) che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

¹ Cfr. SPENA, *Il «turpe mercato»*, Milano, 2003, 578 ss.

² In argomento, per tutti, BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, 10; BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, I, *I delitti dei pubblici ufficiali*, Padova, 2013; BRUNELLI, *Le disposizioni penali nella legge anticorruzione. Un primo commento*, in *Federalismi.it*, 2012, n. 23 (5 dicembre 2012), 13; PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 2012, 783 ss.; PADOVANI, *La messa “a libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo delitto di corruzione impropria*, in *Guid. dir.*, 2012, n. 48, XI; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 550 s.; DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2012, 1, 244 s.; PULITANÒ, *La novella in materia di corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190)*, in suppl. di *Cass. pen.*, 11, 2012, 10; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-corruzione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2013, 2, 137 ss.; VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione*, in *Cass. pen.*, 2013, 17 ss.

1.1. Le carte *in mano* alla giurisprudenza: gli approdi della Cassazione nella sintesi di Sez. VI, 11 settembre 2018, n. 40347, Berlusconi

La storia raccontata dalla giurisprudenza che in plurime occasioni si è confrontata con vicende riconducibili al prezzolamento di pubblici ufficiali da parte di privati, per asservirne i doveri di ufficio al proprio personalistico interesse, si rinnova nella lettura delle pagine in cui la Cassazione fa il punto in ordine alla qualificazione penale del patto illecito tra un soggetto privato - *id est*, Berlusconi - ed un senatore eletto nelle schiere del centro-sinistra, poi eletto Presidente della Commissione difesa del Senato con i voti del centro-destra.

Il problema dei debiti che affliggevano quest'ultimo era stato "risolto" per mezzo di un accordo prezzolato in virtù del quale il Senatore aveva messo a disposizione del privato corruttore, dietro pagamento, le proprie funzioni parlamentari. In questo senso, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito come tra i due fosse stata concordata la generale prospettiva di un'azione, messa in campo dal pubblico ufficiale, volta far cadere in ambito parlamentare il Governo Prodi, senza che ne fossero dettagliatamente definite a priori le relative modalità di adempimento, rimesse nella loro definizione al "lavoro" di un terzo intermediario.

Il Giudice di legittimità nell'analisi in diritto riparte da questo punto, una volta ritenuta non corretta la qualificazione della vicenda confezionata dai giudici di merito in termini di corruzione propria, punibile ai sensi dell'art. 319 c.p.

Le premesse definitorie e concettuali del ragionamento sono chiare: il parlamentare si qualifica come p.u. nella cornice di esercizio della funzione legislativa, comprensiva di attività legislativa in senso stretto e di attività parlamentari tipiche, ovvero quelle connesse all'attività legislativa e disciplinate dai regolamenti della Camera di appartenenza o direttamente dalla legge³. Del resto, proprio l'esercizio del potere legislativo esprime quella sovranità e quella autonomia che divengono prerogative tanto del singolo parlamentare quanto del Collegio di riferimento attraverso la garanzia dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni ex art. 68 Cost.

Accanto, ma distinta rispetto a questa prospettiva, gli Ermellini considerano quella del bene giuridico protetto dai fatti delittuosi corruttivi, riguardato nel contesto del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. dettato dall'art. 97 Cost.⁴. Contro questo principio, nell'ottica dell'organo giudicante,

³ Cass., Sez. VI, 11 settembre 2018, Berlusconi, in *Mass. UII*, n. 273790, 46 ss., in part. 48.

⁴ Così l'impostazione tradizionale, per la quale si rinvia, per tutti, a MANZINI, *Trattato di diritto penale*, V, Torino, 1980, 212; Cass., Sez. I, 25 agosto 1991, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, 820.

va tutta la categoria dei fatti in cui si osserva un atto contrario ai doveri d'ufficio: se ne conclude che l'art. 97 Cost. stia a presidio della disciplina legislativa dettata puntualmente per lo svolgimento dell'attività amministrativa, dove i poteri e i contenuti sono delimitati attraverso istanze di carattere generale. A detta della Corte si tratta quindi di principio che «non è in pari riferibile allo svolgimento dell'attività del parlamentare», risultando tale attività, dal vigente assetto costituzionale, «in linea di massima espressione di sovranità e sostanzialmente libera nei fini». Significa che la discrezionalità del parlamentare non conosce limiti esterni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dai principi di rango costituzionale, limiti invece dettati puntualmente con riferimento all'attività amministrativa in conformità alla cornice di principio di buon andamento e imparzialità⁵.

L'avviso della Cassazione è che la stessa “ampiezza” di libertà sovrana sia comprovata dalla traccia dell'art. 67 Cost., e dal legame diretto che questo dettato supremo descrive come corrente tra Nazione e singolo *parlamentare*, libero interprete degli interessi di quella. Di conseguenza, il suo operato si deve svolgere al di fuori di condizioni costringenti esterne, senza vincolo di mandato, in una direzione finalistica liberamente opzionata, le cui modalità non sono prefissate, e non è subordinato a specifici controlli⁶.

Nel ragionare della Cassazione, in sostanza, l'attività del parlamentare è (per lo più) confinata nella e dalla sua libera coscienza, ed evidentemente slegata dallo svolgimento di una attività amministrativa in senso stretto e quindi dai suoi principi regolatori “massimi”. Ciò la rende autonoma dai soggetti e dagli oggetti del diritto comune e la proietta, con la riserva di organizzazione e disciplina interna della Camera, verso una non piena copertura da parte dei precetti penali, che la formula costituzionale dell'art. 64 Cost. garantisce sia alla attività normativa in senso stretto sia alla generalità degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare⁷. Di pari passo scorre la garanzia individuale dettata dal regime dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, espressa all'art. 68, comma 1, Cost.⁸.

Si scrive infine, con questi dati, una equazione tra la funzione “propria” del parlamentare e della Camera di appartenenza, da un lato, e, dall'altro, il bene

⁵ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, Berlusconi, cit., 51.

⁶ Cfr. Corte cost., n. 14 del 1964, nonché Corte cost., n. 277 del 2017, che argomenta come il disegno di un impegno non coartato né coercibile assunto dal parlamentare fuoriesca anche del meccanismo del voto di fiducia.

⁷ Corte cost., n. 129 del 1981.

⁸ V. Corte cost., n. 1150 del 1988; Corte cost., n. 379 del 1996.

giuridico “proprio” protetto dalle fattispecie corruttive che vedono a protagonista il parlamentare: il valore penalmente garantito e difeso è quello espresso nel contenuto dell’art. 68 Cost.

Del resto, il pensiero costante che senza soluzioni di continuità⁹ attraversa la letteratura della giurisprudenza costituzionale inquadra l’immunità come lo strumento valido a fornire una concreta protezione all’attuazione dell’autonomia e della libertà delle Camere e dei singoli parlamentari, e quindi idonea garanzia per metterne ogni funzione al riparo dal condizionamento che altrimenti potrebbe discendere nell’ipotesi di sindacato esterno¹⁰.

La sindacabilità ai sensi del diritto comune si riafferma invece puntuale per profili esterni allo svolgimento di questa attività propria (*rectius*, esclusiva), là dove si possa cogliere il coinvolgimento di beni nella disponibilità, ovvero nell’interesse, di soggetti diversi da quelli della Nazione, che siano del parlamentare stesso o di altri¹¹.

1.2. Il castello di norme penali punitive dei fatti corruttivi

Su questo tavolo si appoggia il castello di norme costruito dal legislatore penale per affrontare la punizione della criminalità di stampo corruttivo.

Il castello, lo si ricordava, ha col tempo mutato qualche carta, in particolare ora manca la carta della tipicità che un tempo raffigurava l’atto d’ufficio contrapponendolo all’atto contrario ai doveri dell’ufficio; e che lo distingueva temporalmente tra atto antecedente e successivo all’accordo di mercimonio. La sostituisce il nuovo art. 318 c.p., che pur sempre dà veste all’esercizio della funzione strumentalizzato al perseguimento di un interesse “altro” rispetto a quello pubblico doveroso, in generale della Pubblica Amministrazione e in particolare - nella vicenda di cui si decide - della Nazione.

Prima della legge 190 del 2012, dunque, entrambe le fattispecie di corruzione, c.d. propria o impropria, contemplavano il riferimento all’atto dell’ufficio, che nell’ipotesi della corruzione propria avrebbe dovuto essere connotato dalla contrarietà ai doveri propri del soggetto agente. Sicchè era stato agevole differenziare i due reati in forza dell’individuazione dell’attività agevolatrice compiuta o da compiersi, a seconda che l’atto fosse o avrebbe potuto essere connotato dall’interesse privato o fosse piuttosto l’unico corrispondente agli

⁹ Così, Corte cost., n. 379 del 1996; Corte cost., n. 81 del 1975; Corte cost., n. 10 e n. 11 del 2000; Corte cost., n. 59 del 2008.

¹⁰ Introducendo una «deroga eccezionale ... alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale», Corte cost., n. 265 del 1997.

¹¹ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, cit., 58 ss.

interessi pubblici¹², a seconda, quindi, che l'atto in vista del quale l'accordo criminoso era stipulato fosse difforme o conforme ai doveri del funzionario¹³, e in tal caso meritevole di sanzioni differenziate per il fatto della somma corrisposta dal privato¹⁴. In ogni caso, si prescindeva dalla deduzione nel patto di un unico atto o di plurimi atti, essendo rilevante invece che gli stessi fossero avvinti dall'unica pattuizione e dall'unitaria remunerazione¹⁵.

Con riguardo alla corruzione propria si era poi progressivamente affermato un orientamento in forza del quale, piuttosto che alla specifica individuazione di un atto avrebbe dovuto aversi riguardo all'individuazione del «genus» degli atti¹⁶, in quanto rientranti nella sfera delle competenze del pubblico ufficiale¹⁷, quand'anche i singoli atti avessero potuto dirsi corrispondenti ai requisiti di legge¹⁸. Con la precisazione che la violazione del dovere di imparzialità qui deve essere intesa come inottemperanza non generica ma specifica, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere; circostanza che per l'appunto ricorre quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al privato al solo fine di favorirlo, divenendo così l'interesse privato il motivo dell'atto oltreché del comportamento¹⁹.

La solidità di questi principi ha poi dovuto fare i conti con la ricordata modifica dell'art. 318 c.p., allorché si è riproposto il problema di definirne la vigente linea di demarcazione con l'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., nella comune considerazione dell'insussistenza di una *abolitio criminis* e di una operata estensione della sfera della punibilità della forma "impropria"²⁰ al fatto di monetizzazione del *munus publicum*, sganciato dalla logica del formale sinallag-

¹² Cass., Sez. VI, 31 ottobre 1997, Gualco, in *Mass. Uff.*, n. 210436.

¹³ Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1989, Zampini, in *Mass. Uff.*, n. 184110.

¹⁴ Cass., Sez. VI, 25 settembre 2003, Centanni, in *Mass. Uff.*, n. 226937; Id., Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, in *Mass. Uff.*, n. 203972.

¹⁵ Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1982, Albertini, in *Mass. Uff.*, n. 154240.

¹⁶ Cass., Sez. VI, 27 maggio 1998, n. 9517, Zorzi, in *Mass. Uff.*, n. 212236.

¹⁷ V. Cass., Sez. fer., 13 agosto 2012, n. 32779, Lavitola, in *Mass. Uff.*, n. 253487.

¹⁸ Cass., Sez. VI, 14 luglio 1998, n. 10786, Nottola, in *Mass. Uff.*, n. 213054.

¹⁹ Cass., Sez. VI, 12 novembre 1998, n. 3529, Sabatini, in *Mass. Uff.*, n. 212566; Cass., Sez. VI, 14 maggio 1997, n. 7957, Egidi, in *Mass. Uff.*, n. 209755.

²⁰ Cfr. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2012, n. 1, 228; PULITANO, *Legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190)*, Milano, 2012, 7, 15 ss.; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, cit., 543 ss. Ipotizza invece un fenomeno abolitivo VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, cit., 131, il quale, ritenendo che per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 318 c.p. serva quantomeno un asservimento duraturo, se non addirittura una condotta connotata in termini di abitudine: «l'estemporaneo patto illecito in vista del compimento di un singolo atto conforme ai doveri di ufficio, ossia la corruzione impropria antecedente, non ricadrebbe più nel raggio applicativo della norma».

ma che vuole individuato il comportamento pubblico oggetto del mercimonio²¹. In questo caso, la punibilità è correlata all'esercizio delle funzioni e dei poteri, a prescindere dal fatto che questo assuma connotazione di legittimità o illegittimità e a prescindere dall'esistenza di un nesso tra la dazione e uno specifico atto dell'ufficio²².

L'estensione della punibilità, secondo l'opinione dominante, corre quindi dall'ipotesi della retribuzione del singolo atto dell'ufficio a quella del mercimonio delle funzioni e dei poteri, delimitando una nuova prospettiva in cui farsi rientrare pure le ipotesi della compravendita o del mercimonio della funzione o della messa a libro paga²³, in precedenza tutte ricondotte all'alveo dell'art. 319 c.p., nella cui grave cornice punitiva vengono fatte ricadere ancor oggi ma solo a fronte del riscontro tipizzante e specializzante del collegamento con atti contrari ai doveri di ufficio.

È il filo logico seguito nell'argomentare della sentenza richiamata: «Nel sistema così delineato l'art. 318 c.p. contempla un reato di pericolo, mentre l'art. 319 c.p. un reato di danno, implicante una più specifica offensività rispetto al bene protetto»²⁴, capace di assorbire il primo in ipotesi in cui lo stabile asservimento si concretizzi in episodi di atti sia contrari ai doveri di ufficio sia conformi ad essi²⁵, o piuttosto in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali»²⁶.

1.3. L'attività corrotta del parlamentare: giochi di incastro tra corruzione impropria e propria

Riassumendo²⁷, il Decidente del caso concreto rimane radicato nello scenario del "vecchio" art. 318 c.p. Il riferimento all'atto d'ufficio già implicava la violazione di un dovere esterno, che impone di non accettare una retribuzione

²¹ Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 19189, Abruzzese, in *Mass. Uff.*, n. 255073; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 39008, Biagi, in *Mass. Uff.*, n. 268089.

²² Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, Chisso, in *Mass. Uff.*, n. 261352-261355.

²³ BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 7; BARTOLI, *Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 348. V. in questo senso la soluzione cui giunge Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013 n. 19189, in *Cass. pen.*, 2013, 3856, con nota di GAMBARDILLA, *Profili di diritti intertemporale della nuova corruzione per l'esercizio della funzione*.

²⁴ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi, 62.

²⁵ Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 40237, Giangreco, in *Mass. Uff.*, n. 267634.

²⁶ Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 46492, Argenziano, in *Mass. Uff.*, n. 271383; Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2016, n. 3606, Bonanno, in *Mass. Uff.*, n. 269347.

²⁷ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi, 63 s.

da un privato, e non di un dovere interno, che impone di rispettare le regole che presiedono all’emanazione dell’atto²⁸. Nella stessa direzione va la nuova fattispecie di pericolo dell’art. 318 c.p., che non coinvolge direttamente la violazione del dovere interno inerente all’esercizio delle funzioni²⁹.

Il percorso argomentativo conduce allora la Suprema Corte a rinnegare la legittimità della decisione dei Giudici di merito, che alla fattispecie avevano guardato nella visuale della corruzione propria antecedente, muovendo dalla avvenuta violazione del dovere primario di divieto di mandato imperativo, effetto del patto illecito intercorso tra il parlamentare e il privato corruttore³⁰.

Si intende difatti che la certezza del confine tra l’autonomia del Parlamento e il principio di legalità voglia la prevalenza della libertà delle Camere se ed in quanto il comportamento del relativo componente sia interamente sussumibile nel diritto parlamentare, violando le rispettive norme di organizzazione interna e di svolgimento dei lavori³¹. Solo oltre questa linea, dove stanno collocati beni personali di altri, terzi o meno alla dimensione parlamentare, dominano la regola generalissima e superiore dello Stato di diritto ed il comune regime giurisdizionale dettato dalle regole del sistema costituzionale³².

La sentenza in commento acquista infine, espressamente, l’eredità interpretativa di altro arresto giurisprudenziale³³, rigettando la concreta configurabilità di una fattispecie di corruzione propria perché ontologicamente incompatibile, nella sua struttura incentrata sull’“atto contro i doveri dell’ufficio”, con l’attività del parlamentare e la discrezionalità che la connota, tanto distante dallo svolgimento dell’attività amministrativa in senso stretto da non poter valere il riferimento alla violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità³⁴.

²⁸ Cass., Sez. VI, 8 novembre 1996, n. 10851, Malossini, in *Mass. Uff.*, n. 206225.

²⁹ Si consideri che già secondo una teoria diffusa nel periodo ante-riforma occorre ricostruire diversamente l’oggetto della tutela in relazione ai differenti tipi di corruzione e, pertanto, distinguere tra corruzione impropria e propria ritenendo che la prima offenda l’imparzialità della PA, creando il pericolo di una progressione verso forme più gravi di corruzione, e la seconda sia l’imparzialità sia il buon andamento: v. DEL GAUDIO, *Corruzione*, in *Dig. disc. pen. agg.*, Torino, 2000, 118; RAMPIONI, *Bene giuridico e delitti dei p.u. contro la P.A.*, Milano, 1984, 305; VASSALLI, *Corruzione propria e impropria*, in *Giust. pen.*, 1979, II, 327; Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 12990, P.g. in proc. B.P. ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 212315.

³⁰ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi, cit., 64.

³¹ In senso contrario nemmeno potrebbe invocarsi la fattispecie ex art. 322 bis c.p., a valere solo per i membri del Parlamento europeo, non per il parlamentare nazionale.

³² Così, in parafrasi, Corte cost., n. 379 del 1996.

³³ Cass., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 36769, Volontè, in *Mass. Uff.*, n. 270441, che configura l’ipotesi di corruzione impropria incentrandola sulla deduzione nel patto illecito dell’esercizio o della funzione a prescindere dalla concreta sottoposizione a sindacato di uno specifico atto.

³⁴ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi, 64 s.

Così, la qualificazione penale del patto in imputazione viene fatta riposare sulla “sola” disposizione dell’art. 318 c.p., relazionata alla fattispecie *ex art.* 321 per l’incriminazione del privato corruttore³⁵: esterno, e non assorbito dall’immunità di cui all’art. 68 Cost., è il vincolo sinallagmatico dedotto nel patto e penalmente rilevante, che qui coinvolge tanto il compimento di atti di ufficio causati dalla promessa/dazione di denaro tanto l’effettiva erogazione di una ingente somma di denaro nel presupposto che quella “collaborazione” concorra, nel suo concreto divenire, a realizzare i propositi (del privato) di far cadere il Governo in carica.

2. La tipicità corruttiva impropria “dentro” il momento del patto di baratto della funzione

Messa sotto la lente di ingrandimento della riflessione critica, la decisione della Cassazione non lesina punti di caduta, che si aprono col qualificare l’esercizio della funzione parlamentare, avvenuto in ragione di un “pagamento” da parte del privato, pur sempre atto conforme ai doveri d’ufficio ove rispondente ai dettami dei regolamenti specifici, in quanto non ulteriormente veicolato dalla apposita disciplina dell’attività amministrativa in senso stretto. E si approfondiscono col risolvere l’esercizio della funzione pubblica o dei poteri del pubblico ufficiale – tratto tipico del nuovo art. 318 c.p. – o nell’attività funzionale (solo) genericamente intesa oppure nella sola attività conforme ai doveri d’ufficio.

Rimeditare sulla tematica, del resto, non è fuori luogo, considerando come essa sia immersa in un clima di persistente critica, che taccia di contraddittorietà il quadro fuoriuscito dalla riforma e la forzatura interpretativa operata dalla giurisprudenza³⁶. Difatti, senza la circoscrizione della tipicità attorno ad uno specifico atto di ufficio, il contenuto offensivo del delitto di corruzione *ex art.* 318 c.p. potrebbe dirsi stemperato nella genericità di una futura, eventuale, realizzazione effettiva dell’attività funzionale deviata, così dimostrando la

³⁵ Cass., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi, 69 s. V’è da annotare che già la tesi progressivamente affermata sotto l’antesignano art. 318 c.p. con riguardo alla contrarietà o meno ai doveri di ufficio dell’agire discrezionale corrotto, concludeva nel senso della riconducibilità all’ipotesi impropria basandosi sul rispetto delle regole inerenti l’uso del potere discrezionale. La contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio, di contro, si veniva ragionevolmente a determinare ogniqualvolta il p.u. accettasse la retribuzione per fare un uso distorto del potere discrezionale o perché rinunciava ad una valutazione comparativa degli interessi, indipendentemente dalla circostanza che l’atto poi emanato coincidesse con quello che sarebbe stato in assenza della corruzione (Corte cost., 1 marzo 1979, in *Giust. pen.*, 1979, 337).

³⁶ Sul punto, v. PALAZZO, *Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali*, in *Cass. pen.*, 2015, 3389 ss.

razionalità di una prescrizione sanzionatoria “minima”. Ma a considerare la gravità dell’asservimento potenzialmente illimitato cui il pubblico ufficiale si possa prestare, a considerare cioè la riprovevolezza dello scambio venale con cui si mercifica il proprio servizio, che doverosamente era da indirizzare a favore della collettività, si avverte il sentimento di “giustizia” che dà forza al diffuso atteggiamento di applicazione dell’art. 319 c.p. per la punizione di simili fatti. In parte tacciato come analogico, questo indirizzo viene in buona parte motivato per la contrarietà ai doveri di ufficio con cui spetta qualificare la realizzata monetizzazione della pubblica funzione, in considerazione del fatto che la relazione del pubblico agente con il privato non possa che essere comunque considerata un fattore d’inquinamento dell’esercizio funzionale, si da renderla qualificabile in termini di contrarietà alle prescrizioni che governano l’agire dell’amministrazione pubblica³⁷.

Ora. Ad osservare la lettera del tipo corruttivo *ex art.* 318 c.p., vi si vede chiaro il disegno di un “improprio” vantaggio ottenuto sia dal funzionario sia dal privato, ovvero di un indebito soddisfacimento di un proprio e personale interesse, cui le parti pervengono svolgendo un’attività rientrante nella competenza del soggetto pubblico indebitamente monetizzata da parte privata. Si tratta, precisamente, di quel vantaggio immediato che si forma a livello psicologico in ciascuno dei contraenti a seguito dell’intervenuto patto di compravendita della funzione: il vantaggio di specie, quale che sia la vicenda e il rapporto interpersonale corrente tra gli attori del fatto corruttivo, riflette pur sempre la consapevolezza dell’effetto distorsivo prodottosi rispetto al “neutrale” mantenimento della parità delle condizioni in cui si sarebbe, invece, dovuto trovare il privato dinanzi all’agire pubblico, che va sempre declinato secondo l’interesse generale per come dettato dalla legge.

Questo reciproco vantaggio è inscindibilmente implicato nel concetto stesso di accordo corruttivo, che prende distintamente forma nella descritta congiunzione tra messa in vendita dell’esercizio della funzione o dei poteri da un lato (quello pubblico) e dazione/promessa di denaro o altra utilità dall’altro (quello privato). Una congiunzione che segna il momento del reato. Uno il momento in cui si commette il fatto tipico: quello dell’accordo, siglato dalle reciproche dichiarazioni di volontà o dalla materiale resa di una corrispondenza a fronte dell’ “impegno pubblico”; una l’offesa criminale punita: la creazione di una “zona di vantaggiosa parzialità” nel campo di neutrale imparzialità che si impone all’agire pubblico chiamato a gestire, direttamente o indiret-

³⁷ Per questa conclusione con riguardo alla corruzione politico-affaristica, si rinvia alle osservazioni di PALAZZO, *Le norme penali contro la corruzione*, cit., 3392.

tamente, interessi privati individuali; una - e una sola - forbice edittale³⁸ entro cui commisurare la pena ed apprezzare ogni sfumatura di gravità del singolo e concreto avvenimento.

Il confronto con l'impostazione - ben più mite - della prima e risalente novella, è presto fatto: l'ipotesi di corruzione impropria antecedente era sanzionata con reclusione tra sei mesi a tre anni, mentre l'ipotesi susseguente era punita con reclusione fino ad un anno, e si intendeva il reato alternativamente consumato nel momento in cui il p.u. avesse accettato la promessa o ricevuto la retribuzione indebita³⁹.

Si evidenzia con ciò, in buona sostanza, come già allora il comportamento punibile si lasciasse intendere nel "patto" inaccettabilmente "privato" per l'esercizio del potere pubblico, non riguardato nella sua effettiva ed eventuale esecuzione deviata. Tant'è, la preesistente formula dell'atto d'ufficio, in senso letterale quanto logico, già rimandava pianamente all'esercizio di attività relativa all'ambito e agli oggetti di competenza dell'ufficio pubblico. Sul piatto della bilancia sanzionatoria, però, si veniva diversamente a pesare il tempo del perfezionamento dell'accordo criminale, in considerazione del momento in cui l'attività dell'ufficio acquisiva una immagine fenomenica penalmente rilevante, perché dimostrativa di uno *sviamento improprio* con l'*improprio mercato* dell'attività d'ufficio, ora con la (dimostrata) accettazione della promessa dazione ora con il comprovato comportamento concludente della dazione ricevuta.

Così, l'esercizio privato della funzione pubblica, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 318 c.p., ieri come oggi può dirsi racchiuso nel patto, inteso come concordante convergenza tra impegno assunto dal p.u. e prestazione privata. In questo momento si perfeziona la lesione del fondamentale valore dell'imparzialità del pubblico agire, nel senso del suo essere mezzo di perseguimento ed attuazione dell'interesse della collettività e non dell'egoistica volontà di profitto del singolo.

3. L'altro modello: la punizione per l'esecuzione impropria dell'atto di propria competenza funzionale

Distinta e separata si osserva la (costante) tipicità del fatto corruttivo proprio. Qui, la descrizione della condotta dedotta nel patto illecito esplicita una vicenda che sta al di là dell'*accordo sulla funzione* e che racchiude la conside-

³⁸ In prima scrittura prevista nella reclusione da uno a cinque anni, con la riforma ad opera della l. 27 maggio 2015, n. 69, aumentata da uno a sei anni, ed infine aumentata da tre a otto anni dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3.

³⁹ Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2004, n. 47191, Lacatena e altri, in *Mass. Uff.*, n. 230465.

razione del momento di realizzazione del comportamento specificamente esecutivo della pattuizione con causa illecita, comunque violativo dei doveri legati alla funzione pubblica.

Qui le parti, con le rispettive prestazioni, sono inquadrare come contraenti che condividono una specie di attività mercanteggiata, che sia anche la categoria di comportamento (rilascio di autorizzazioni; ritardo nell'esame delle richieste di autorizzazione avanzate da altri soggetti) ovvero l'atto specificamente da compiersi o già compiuto (come la concessione del servizio di fornitura di un prodotto per un ufficio/organo) che va conteggiato nel prezzo del baratto, rispondente o meno al paradigma di legge che lo regola⁴⁰. La sfumatura della "contrarietà ai doveri di ufficio" abbraccia difatti senza forzature interpretative entrambe le casistiche, considerando che pure l'attività formalmente corretta⁴¹ (come può dirsi l'esercizio del libero diritto di voto del parlamentare rispetto alla "fiducia" posta dal Governo, riguardata nella fattispecie dalla Cassazione), una volta agganciata alla "ragione" del patto di baratto della competenza funzionale pubblica si fissa addosso il crisma della violazione dei doveri costituzionali che ne guidano l'esercizio nel rispetto dell'interesse (esclusivo) della Nazione (art. 98, co. 1, Cost.), con disciplina ed onore (art. 54, co. 2, Cost.)⁴². L'unitarietà del profilo sanzionatorio che vi è sancito rispecchia ancora una volta la medesimezza del significato offensivo espresso dalla fattispecie: ad acquisire un peso decisivo nel segnare in senso penale

⁴⁰ Cfr. PADOVANI, *La messa a "libro paga" del pubblico ufficiale*, cit., X.

⁴¹ Una nutrita parte dell'esegesi intende che il requisito della contrarietà ai doveri di ufficio non possa essere ravvisato nella violazione del generico dovere di correttezza ed onestà, tipizzante la condotta di cui all'art. 318 c.p., ma debba consistere nella violazione di uno specifico dovere di uniformare i singoli atti dell'ufficio o del servizio a norme di legge o di regolamento o ad istruzioni o ordini (Cass. Sez. VI, 7 aprile 2006 n. 21943, in *Riv. pen.*, 2007, 563; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2002 n. 3388, in *Cass. pen.*, 2004, 2810; già VASSALLI, *Corruzione propria e corruzione impropria*, in *Giust. pen.*, 1979, II, c. 324), che si riverbera sull'atto marcandolo di connotazioni privatistiche e rendendolo illecito (Cass., Sez. VI, 12 novembre 1998, n. 3529, Sabatini, in *Mass. Uff.*, n. 212566).

⁴² L'orientamento tradizionale consente di configurare la corruzione propria anche in relazione ad atti in sé non illegittimi ma che risultano contrari ai doveri di ufficio se riguardati nel contesto del servizio reso al privato (Cass., Sez. VI, 18 aprile 1996, n. 8633, in *Cass. pen.*, 1997, 3408). A stare a questa lettura costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti - perché vietati da atti imperativi - o illegittimi - perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia - ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi da norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e imparzialità (Cass. Sez. VI, 14 maggio 2009 n. 30762, Ottochian e altri, in *Mass. Uff.*, n. 244530; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2009 n. 30762; Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2003 n. 13619, in *Cass. pen.*, 2004, 2300; MANES, *la frontiera scomparsa: logica della prova e distinzione tra corruzione propria e impropria*, in Fornasari - Luisi (a cura di), *La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali - atti del convegno di Trento del 18-19 maggio 2001*, Padova, 2003, 245).

l'offesa spicca sempre e comunque l'atto "contrario ai doveri di ufficio", ovvero l'attività esecutiva apprezzabile solo alla luce dello specifico contenuto della prestazione dedotta nel contratto illecito in corrispondenza delle forme tipizzate dell'omissione, del ritardo, dell'azione. In questo scenario fattuale prende corpo l'aggressione al bene giuridico specifico del buon andamento dell'amministrazione pubblica, che è - appunto - l'aspetto esecutivo dell'agire pubblico.

4. I castelli di carta possono cadere.

Lo stato dell'arte, si ricordava, costruisce il sistema dei due delitti appoggiandolo su un nuovo rapporto tra le fattispecie: quelle che erano due norme speculari, alternative, oggi sono legate da un rapporto di genere a specie⁴³, posto che «la nuova fattispecie dell'articolo 318 del c.p. costituisce [...] l'ipotesi generale di ogni tipo di corruzione: propria e impropria, antecedente e susseguente» rispetto alla quale «la corruzione propria prevista dall'articolo 319 assume allora il carattere di norma speciale: innanzitutto rispetto al modo di esercizio della funzione o del potere, che debbono essersi concretizzati in un "atto" e di poi rispetto alla qualificazione antidoverosa della condotta dell'agente pubblico»⁴⁴.

In questo "castello" punitivo, la relazione tra le due norme si presta dunque ad essere declinata, oltre che su di piano strutturale in termini di specialità unilaterale, anche in termini funzionali di sussidiarietà: la norma generale, infatti, troverebbe applicazione in via residuale ove, difettando un atto dell'ufficio individuato - o perché il mercimonio è genericamente riferito alla funzione o perché, comunque, dalle prove acquisite non sia possibile determinare lo specifico oggetto del *pactum sceleris* - non risulti integrata la fattispecie speciale di corruzione propria, la cui tipicità esige che «dalla funzione sia possibile estrarre [...] un vero e proprio atto oggetto di compravendita»⁴⁵.

⁴³ Concorde sul punto la dottrina largamente maggioritaria: BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 8; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, cit., 544; DOLCINI - VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, cit., 235; PADOVANI, *La messa a "libro paga" del pubblico ufficiale*, cit., X; PULITANÒ, *Legge anticorruzione*, cit., 7; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, cit., 127. *Contra* AMATO, *Corruzione: si punisce il mercimonio della funzione*, in *Guida dir.*, 2012, 48, XXII, secondo il quale dalla riforma non è «derivato un cambiamento radicale dei rapporti tra gli articoli 318 e 319 del c.p., nel senso che l'uno rimane diretto a punire le condotte di corruzione impropria e l'altro quelle di corruzione propria».

⁴⁴ Così PADOVANI, *La messa a "libro paga" del pubblico ufficiale*, cit., X.

⁴⁵ Così BRUNELLI, *Sulla riforma dei reati di corruzione nell'epoca della precarietà*, in *Arch. pen.*, 2013, 66.

Il castello è però scosso da svariate perplessità, anzitutto quelle riguardanti la ragionevolezza e la proporzionalità di una sanzione in misura minore rispetto ad un episodio di asservimento prezzolato, costante e duraturo, della funzione pubblica al confronto con l'accordo per il compimento o rispetto al compimento di un solo specifico atto dell'ufficio, quand'anche in contrasto con il modello legale.

Seguono quelle relative al rapporto di specialità unilaterale che lo cementa: a rigore, l'attività conforme ai parametri che la regolamentano (secondo alcuni distintiva della tipicità dell'art. 318 c.p.) non è ipotesi generale in sé comprensiva dell'attività (contraria) in violazione del modello (*ex art. 319 c.p.*); così come un contenuto generico ed indeterminato dell'accordo illecito (integrato dall'art. 318 c.p., secondo la maggiore opinione) non è il genere che accoglie la "specie" (in effetti, genere contrapposto) dell'individuazione di un particolare atto o comportamento come oggetto del patto criminale (punibile ai sensi dell'art. 319 c.p.).

Emergono però argomenti per tentare una diversa interpretazione del rapporto-legame tra i delitti *ex artt. 318 e 319 c.p.*, che riqualificano anche il fatto preso in considerazione dalla recente sentenza della Cassazione (alla luce della rilevata continuità delle fattispecie incriminatrici) e che utilizzano i termini di una eventuale interferenza tra le due norme, capace di aprire le porte al concorso di reati, o formale o materiale a seconda dell'unicità o meno dell'episodio comportamentale interessato dalla duplice qualificazione penale. Guardare al "fatto" descritto come punibile, e vederlo distinto tra il fatto dell'accordo (nell'art. 318 c.p.) e quello della definizione della sua messa in esecuzione (nell'art. 319 c.p.), allontana infatti dall'idea di un rapporto di specialità unilaterale per specificazione⁴⁶, ed inserisce i due delitti in un sistema congiunto volto alla punizione "complessiva" della fenomenologia corruttiva. Non v'è, allora, la conseguenza "necessaria" per cui ogni episodio di "messa a libro paga" del pubblico agente debba intendersi punibile esclusivamente ai sensi del nuovo art. 318 c.p.⁴⁷. Del resto, non necessariamente l'oggetto del

⁴⁶ Così PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione*, cit., 786. Cfr. VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, cit., 15, ad avviso del quale «che poi il novello illecito non si applichi alle figure "specializzate" *ex artt. 319, 319-ter c.p.*, è circostanza dovuta alla loro (perdurante) compresenza». Ancora in adesione a questa soluzione è l'opinione di GAMBARDELLA, *Profili di diritto intertemporale della nuova corruzione*, cit., 3870, che conclude: «Non c'è dubbio che ricorra una ipotesi di apparente concorso di reati *ex art. 15 c.p.*, giacché è individuabile una relazione di specialità sincronica in astratto tra le due norme»: «nella relazione normativa, "generale" è la norma che si ricava dall'art. 318 c.p., mentre "speciale" è la restante (art. 319 c.p.)».

⁴⁷ In questa direzione invece si indirizza la riflessione di PULTANÒ, *La novella in materia di corruzione*, in *Legge anticorruzione*, in *Cass. pen.*, 2012, suppl. al fasc. n. 11, 7 e 17.

pactum sceleris, ivi incriminato, rimane in sé indeterminato⁴⁸. Proprio come risalta essere avvenuto nella vicenda in sentenza, ove all'accordo è seguita la condivisione di circostanziate attività che lo adempissero.

L'esplicito distacco della prima figura corruttiva da uno specifico atto quale oggetto di mercimonio⁴⁹ non vale, difatti, solamente a segnare netto il distinguo culturale tra i due poli che compongono il valore costituzionale della Legalità della Sistema Pubblico, non a caso distintamente nominati dal principio dell'art. 97 Cost.: l'imparzialità dell'impianto organizzativo, del sistema dell'"amministrazione pubblica", tutelato dal delitto di cui all'art. 318 c.p.; il buon andamento dell'esercizio - corretto - dell'agire "amministrativo pubblico" garantito dall'art. 319 c.p.⁵⁰.

Né vale solo ad esprimere con termini linguistici di più immediata chiarezza il concetto di "atto di ufficio" come esercizio delle competenze funzionali pubbliche spettanti e dovute: l'autonomia concettuale del diritto penale nè ammetteva nè ammette la chiusura del riferimento attorno alla categoria dell'atto amministrativo in senso stretto, foss'anche allargata a quella del provvedimento amministrativo, e pretende invece di avere riguardo, nel rispetto delle regole generali, al comportamento assunto dal soggetto agente, in forma attiva o omissiva, in quanto soggetto che ricopre determinate competenze pubbliche. Vale anche a scrivere con precisione il nesso di collegamento "scelto" dalla legge penale tra le due fattispecie incriminatrici, separate per "materia" (ex art. 15 c.p.) sebbene tra loro logicamente e naturalmente connesse⁵¹, per esse-

⁴⁸ Difforme la conclusione formulata da CINGARI, *I delitti di corruzione*, cit., 179, secondo cui l'ipotesi conteggiata nel nuovo art. 318 c.p. è quella in cui l'agente pubblico si accorda con il privato corruttore mettendogli a disposizione, per suo vantaggio, la propria funzione o i propri poteri, senza specificare gli eventuali atti o comportamenti impegnati. Analogamente, secondo GAMBARDELLA, *Profili di diritti intertemporale*, cit., 3874, la dazione o la promessa in questo contesto è finalizzata «non ad ottenere un determinato o determinabile atto d'ufficio dal pubblico agente, ma a creare le condizioni per ottenere futuri o eventuali favori. Il pubblico funzionario viene pagato in vista di future attività o per attività in favore del corruttore, che al momento del patto non sono determinati né determinabili».

⁴⁹ Per cui parla di nuovo paradigma, con abbandono di un modello prettamente mercantile, SPENA, *Il «turpe mercato»*, cit., 20 ss., 564 ss., 576 ss. Contraria l'opinione di M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, artt. 314-335-bis*, Milano, 2013, 189, che riconosce la rete punitiva dei fatti corruttivi ancora imperniata sull'atto e sulla sua qualificazione: secondo l'Autore, la corruzione per l'esercizio della funzione si applica nei soli casi di conformità ai doveri, mentre subentra la sanzionabilità ex art. 319 c.p. quando l'accordo verta sul compimento anche solo di un atto contrario ai doveri dell'ufficio, oppure sulla omissione o ritardo di un atto dovuto.

⁵⁰ Considera invece i due momenti, di imparzialità e buon andamento, tutelati entrambi nell'art. 319 c.p., GAMBARDELLA, *Profili di diritti intertemporale*, cit., 3872.

⁵¹ Non a caso, è esplicita e letterale la contrapposta soluzione di disciplina che il legislatore intraprende in analoghi contesti di ordinaria "successione di fatti criminali", che condividono la categoria del disvalore punito (*i.e.*, del bene giuridico protetto) e per i quali è prevista l'esclusiva applicazione del solo "secondo" reato, assorbente quello che lo precede in senso logico e cronologico: vi è l'esplicito uso di

re di regola successiva alla conclusione di un accordo generale la definizione precisa del tipo o della specie del suo oggetto, e quindi del comportamento con cui il patto va eseguito.

una clausola di sussidiarietà. Questa, ad esempio, si rinviene nel rapporto tra i delitti (semplificando) di diffusione e offerta di materiale pedopornografico ai sensi dei co. 3 e 4 dell'art. 600-ter c.p. rispetto ai fatti di produzione e commercio di tale materiale, i quali a loro volta - rispettivamente distinti e puniti dai co. 1 e 2 della disposizione - risultano invece tra loro eventualmente concorrenti. Parimenti, è una clausola di riserva testualmente presente nell'incipit della disposizione *ex artt. 648-ter* a regolarne l'esclusione del concorso con i delitti di ricettazione e riciclaggio.